

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2009/118/CE DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 2009

che modifica gli allegati da II a V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, secondo comma, lettere c) e d),

sentiti gli Stati membri interessati,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2000/29/CE prevede che alcune zone siano riconosciute come zone protette.

(2) Talune regioni o parti di regioni in Austria state riconosciute temporaneamente come zone protette per quanto riguarda l'organismo *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. dal regolamento (CE) n. 690/2008⁽²⁾. L'Austria ha prodotto informazioni da cui risulta che la *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. è ormai presente sul proprio territorio. Ne consegue che tali regioni o parti di regioni non devono più essere riconosciute come zone protette.

(3) In Grecia, Creta e Lesbo sono state riconosciute quali zone protette per quanto riguarda l'organismo *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr. La Grecia ha prodotto informazioni da cui risulta che la *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr è ormai presente in tali regioni. Ne consegue che Creta e Lesbo non devono più essere riconosciute come zone protette nei confronti di detto organismo.

(4) Conseguentemente alle modifiche di cui sopra, alcuni riferimenti incrociati e un riferimento a una zona protetta di cui all'allegato IV della direttiva 2000/29/CE sono divenuti obsoleti e devono essere soppressi.

(5) Alcuni codici della nomenclatura combinata relativi al legno e ai lavori di legno sono stati modificati dal regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione⁽³⁾. Pertanto è necessario adattare la direttiva 2000/29/CE a tali sviluppi tecnici.

(6) Occorre modificare di conseguenza gli allegati da II a V della direttiva 2000/29/CE.

(7) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati da II a V della direttiva 2000/29/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 novembre 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° dicembre 2009.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 193 del 22.7.2008, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 291 del 31.10.2008, pag. 1.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2009.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

Gli allegati da II a V della direttiva 2000/29/CE sono così modificati:

1) la parte B dell'allegato II è così modificata:

- a) al punto 2 della lettera b), alla terza colonna, zone protette, le parole «A [Burgenland, Carinzia, Niederösterreich, Tirol (distretto amministrativo di Lienz), Steiermark, Wien],» sono soppresse;
- b) al punto 0.1 della lettera c), alla terza colonna, zone protette, le parole «EL (Creta, Lesbo),» sono soppresse;

2) la parte B dell'allegato III è così modificata:

- a) al punto 1, alla seconda colonna, zone protette, le parole «A [Burgenland, Carinzia, Niederösterreich, Tirol (distretto amministrativo di Lienz), Steiermark, Wien],» sono soppresse;
- b) al punto 2, alla seconda colonna, zone protette, le parole «A [Burgenland, Carinzia, Niederösterreich, Tirol (distretto amministrativo di Lienz), Steiermark, Wien],» sono soppresse;

3) l'allegato IV è così modificato:

a) la parte A è così modificata:

- i) al punto 16.5 della sezione I, alla seconda colonna, requisiti particolari, nella prima frase, le parole «all'allegato III B 2 e 3 e» sono soppresse;
- ii) al punto 46 della sezione I, alla seconda colonna, requisiti particolari, nella prima frase, il numero «45» è soppresso;

b) la parte B è così modificata:

- i) ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, alla seconda colonna, requisiti particolari, le parole «all'allegato IV A I 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 7» sono sostituite dalle parole «all'allegato IV A I 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7»;
- ii) ai punti 6.3 e 14.9, alla terza colonna, zone protette, le parole «EL (Creta, Lesbo),» sono soppresse;
- iii) al punto 14.9, alla terza colonna, zone protette, la parola «DK» è soppressa;
- iv) al punto 21, alla terza colonna, zone protette, le parole «A [Burgenland, Carinzia, Niederösterreich, Tirol (distretto amministrativo di Lienz), Steiermark, Wien],» sono soppresse;
- v) al punto 21.3, alla terza colonna, zone protette, le parole «A [Burgenland, Carinzia, Niederösterreich, Tirol (distretto amministrativo di Lienz), Steiermark, Wien],» sono soppresse;

4) l'allegato V è così modificato:

- a) al punto I.1.7. b) della parte A, alla prima colonna della tabella, codice NC, il codice «ex 4401 30 90» è sostituito dal codice «ex 4401 30 80»;

b) al punto I.6. b), la quarta voce

«4401 30 10	Segatura»
-------------	-----------

è sostituita dalla voce

«ex 4401 30 40	Segatura, non agglomerata in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili»;
----------------	--

c) al punto I.6. b) della parte B, alla prima colonna della tabella, codice NC, il codice «ex 4401 30 90» è sostituito dal codice «ex 4401 30 80».
